

Eduardo Maria PICCIRILLI  
(Istituto Universitario della  
Mediazione *Academy School*  
di Napoli)

## Il principio di capacità contributiva nella riforma rivoluzionaria del regno di Servio Tullio e l'evoluzione del sistema tributario romano

**Abstract: The Principle of Contribution Capabilities in the Revolutionary Reform of the Kingdom Of Servio Tullio).** Every modern state seeks to ensure coexistence, peace, individual freedom, cooperation, and above all to ensure the tranquility of life in society by promoting the welfare and progress of the people. To ensure social services a state has the right to tax, i.e. the power of taxation, which consists of the power of the state to withdraw the resources needed to provide services to citizens from the private economies.

In the earliest period of the history of Rome, at the time of the monarchy, the administration of public funds, unlike the modern states, was only the king, who had all the powers, including that of ensuring social peace and to impose and dispose of the public money.

On the imposition of taxes there were many injustices perpetrated by some king. Historians do not remember other than that of the capitation tax, which consisted of a live performance called personal tribute to the head (*tributum in capita*), which initially weighed equally on both the rich and the poor (and therefore against every principle of contributory capability). Indeed, since the tax was handled by the officials in an arbitrary manner, it came to lie solely on the poorer class. With the accession to the throne of Servius Tullius there was put an end to the injustices and assured what we might call social peace.

Historians point out that the sixth king of Rome has gone down in history for major innovations introduced in the tax system and for the great justice that guided his financial reform, which, while safeguarding the supreme interests of the state, went out of its way to meet the conditions of the lower classes of the Roman people.

The establishment of the centuries and the introduction of the distribution of the tax are attributable to the tax reform of Servius Tullius, because of the wealth owned by each taxpayer. This contribution system today is called the principle of ability to pay that requires every citizen to fulfill the duty of solidarity in proportion to income.

With the tulliana reform came the first real tribute that Rome had ever known: the former *tributum censorship*, which had the characteristics of a direct tax, real and proportional to the wealth possessed. Also attributed to Servius Tullius was the establishment of the "Land Registry" which means a registry that supplied detailed and accurate data, the basis of which occurred taxation. The register contained the names of every citizen, with members of his family, the number of slaves and animals that everyone had with them, in addition to the amount of gold, silver and precious objects owned.

Every citizen was required to submit his statement to the public office that was most likely then subjected to investigations. With the establishment of this system was created what we now call equalization between the various contributors: lower taxation for the poor and higher for the wealthy.

**Keywords:** Servio Tullio, ability to pay, Redistribution, *census*, roman tax

**Riassunto:** Ogni Stato moderno si propone di assicurare la coesistenza, la pace, le libertà individuali, la cooperazione, ma soprattutto di garantire la tranquillità della vita sociale promuovendo il benessere e il progresso del popolo. Uno Stato per garantire i servizi sociali ha diritto all'imposta, cioè al potere d'imposizione, che consiste nella potestà dello Stato di prelevare dalle private economie le risorse necessarie per erogare i servizi ai cittadini.

L'amministrazione del pubblico denaro nel periodo più antico della storia di Roma, al tempo della monarchia, a differenza degli Stati moderni, spettava solo al re, il quale aveva tutti i poteri, tra cui anche quello di garantire la tranquillità sociale e di imporre e disporre del denaro pubblico.

Sulla imposizione dei tributi molte erano le ingiustizie perpetrate da alcuni re. Gli storici non ricordano altra imposta che quella della capitazione, che consisteva in una prestazione diretta personale chiamata tributo per testa (*tributum in capita*), che in un primo tempo gravava in misura uguale tanto sui ricchi che sui poveri (quindi contro ogni principio di capacità contributiva). Anzi, poiché l'imposta veniva gestita in modo arbitrario dai funzionari, fini per gravare solo sul ceto meno abbiente. Con l'ascesa al trono di Servio Tullio si pose fine alle ingiustizie e si garantì quello che potremmo definire la pace sociale.

Gli storici rilevano che il sesto re di Roma sia passato alla storia per le grandi innovazioni introdotte nel sistema tributario e per la grande giustizia che guidò la sua riforma finanziaria, che, pur salvaguardando i supremi interessi dello Stato, andò, sempre più incontro alle disagiate condizioni dei più bassi ceti del popolo romano.

Sono da attribuire alla riforma tributaria di Servio Tullio la istituzione delle centurie e la introduzione della ripartizione del tributo, in ragione della ricchezza posseduta da ciascun contribuente. Tale sistema di contribuzione è chiamato oggi principio di capacità contributiva che obbliga ogni cittadino ad assolvere al dovere di solidarietà in misura proporzionale al reddito.

Con la riforma tulliana nacque il primo tributo vero e proprio che Roma avesse mai conosciuto: il *Tributum ex censu*, che aveva i caratteri di un tributo diretto, reale e proporzionale alla ricchezza posseduta. Da attribuire ancora a Servio Tullio la istituzione del "catasto", un registro che forniva dati precisi e circostanziati, in base ai quali avveniva la tassazione. Il catasto conteneva il nominativo di ogni cittadino, con i componenti della sua famiglia, il numero degli schiavi e degli animali che ognuno aveva presso di sé, oltre alle quantità di oro, argento e oggetti preziosi posseduti.

Ogni cittadino era tenuto a presentare la sua dichiarazione presso il pubblico ufficio che molto probabilmente veniva poi sottoposta ad accertamenti. Con l'istituzione di questo sistema si creò quello che noi oggi chiamiamo perequazione tra i vari contribuenti: onere tributario minore per i poveri e maggiore per i ricchi.

**Parole chiave:** Servio Tullio, capacità contributiva, redistribuzione, censo, tributi romani

Ogni Stato moderno si propone di assicurare la coesistenza, la pace, la libertà individuale, la cooperazione, ma soprattutto di garantire la tranquillità della vita sociale promuovendo il benessere e il progresso del popolo. Uno Stato per garantire i servizi sociali ha diritto all'imposta, cioè al potere d'imposizione, che consiste nella potestà dello Stato di prelevare dalle private economie le risorse necessarie per erogare i servizi ai cittadini.

L'amministrazione del pubblico denaro nel periodo più antico della storia di Roma, al tempo della monarchia, a differenza degli Stati moderni, spettava solo al re, il quale aveva tutti i poteri, tra cui anche quello di garantire la tranquillità sociale e di imporre e disporre del denaro pubblico.

Sulla imposizione dei tributi molte sono state le ingiustizie perpetrate da alcuni re. Gli storici non ricordano altra imposta che quella della capitatione, che consisteva in una prestazione diretta personale chiamata tributo per testa (*tributum in capita*), che in un primo tempo gravava in misura uguale tanto sui ricchi quanto sui poveri (quindi contro ogni principio di capacità contributiva)<sup>1</sup>. Anzi, poiché l'imposta veniva gestita in modo arbitrario dai funzionari, finì per gravare solo sul ceto meno abbiente.

Con l'ascesa al trono di Servio Tullio (579-539 d.c.), si pose fine alle ingiustizie e si garantì quello che potremmo definire la pace sociale.

Gli storici rilevano che il sesto re di Roma sia passato alla storia per le grandi innovazioni introdotte nel sistema tributario e per la grande giustizia che guidò la sua riforma finanziaria, che, pur salvaguardando i supremi interessi dello Stato, andò, sempre più incontro alle disagiate condizioni dei più bassi ceti del popolo romano.

Servio Tullio divise la popolazione in classi di censo (cioè secondo il patrimonio) e formò l'esercito basandosi su questa classificazione e sulla disponibilità di forza militare (incluso l'equipaggiamento) che ogni classe poteva offrire. Come in una sorta di welfare state della guerra, le classi più ricche dovevano riconoscere la valenza politica delle classi più basse

<sup>1</sup> Dionigi (IV, 19) fa dire a Servio Tullio in una concione al popolo: "E affinché in futuro più lievemente sopportiate il peso per l'erario delle imposte, delle quali siete gravati e per cui i poveri sono costretti a fare i debiti, voglio che siano censiti i beni che ciascuno paghi in relazione al proprio censo".

(la plebe con l'eccezione dei nullatenenti, i proletari), in quanto anch'esse partecipavano all'arruolamento dei soldati in battaglia, e perdere dunque il privilegio di poter decidere negli affari dello Stato: la cittadinanza romana (cioè il diritto di voto) combaciava con la partecipazione militare in guerra. Sebbene il potere rimanesse comunque al re, ogni classe aveva il diritto di esprimersi attraverso un voto, influenzando quindi la decisione regale.

Con questo sistema si introdusse una sorta di democrazia della guerra: tutti potevano godere degli stessi diritti e doveri se e solo se combattevano. Servio Tullio istituì le centurie e introdusse la ripartizione del tributo, in ragione della ricchezza posseduta da ciascun contribuente. Tale sistema di contribuzione è chiamato oggi principio di capacità contributiva che obbliga ogni cittadino ad assolvere al dovere di solidarietà in misura proporzionale al reddito.

La capacità contributiva consiste nell'idoneità del soggetto (forza economica) ad eseguire la prestazione coattivamente imposta (legge) e tale idoneità deve essere desumibile dalla concreta esistenza del presupposto economico (capitale oggetto di transazione). È pacifico che già il possesso di un patrimonio è indice oggettivo di capacità contributiva, in quanto il bene ha l'attitudine ad esprimere forza economica.

Con la riforma<sup>2</sup> tulliana nacque il primo tributo vero e proprio che Roma avesse mai conosciuto: il *Tributum ex censu*, che aveva i caratteri di un tributo diretto, reale e proporzionale alla ricchezza posseduta. Da attribuire ancora a Servio Tullio la istituzione del "catasto", un registro che forniva dati precisi e circostanziati, in base ai quali avveniva la tassazione. Il catasto conteneva il nominativo di ogni cittadino, con i componenti della sua famiglia, il numero degli schiavi e degli animali che ognuno aveva presso di sé, oltre alle quantità di oro, argento e oggetti preziosi posseduti. Ogni cittadino era tenuto a presentare la sua dichiarazione presso il pubblico ufficio che molto probabilmente veniva poi sottoposta ad accertamenti<sup>3</sup>.

Con il censimento catastale volto alla valutazione dei beni in possesso di ogni singolo capofamiglia, si rilevava la ricchezza posseduta e quindi prodotta da ogni cittadino che veniva poi inserito all'interno di una classe.

L'ordinamento delle contribuzioni del periodo monarchico – come le più importanti manifestazioni della vita pubblica, quali la assegnazione dei pubblici uffici, la investitura dei magistrati ed il godimento dei diritti pubblici in genere – poggiava sulla ripartizione dei cittadini romani in classi, secondo la ricchezza da ciascuno posseduta (census). Il censo<sup>4</sup> non era la risultanza di tutti gli averi, che oggi noi potremmo definire patrimonio, ma rifletteva solamente il rendimento della proprietà solenne, con esclusione di molte altre specie di utilità. Nel censo si

<sup>2</sup> La riforma serviana fu immediata, il re trasformò in maniera pesante ogni settorializzazione civica, stravolgendo di fatto il sistema decisionale: ciò ebbe la duplice funzione di investire la parte politico-sociale ed in parallelo quella militare.

Il primo atto politico del nuovo Re, fu quello di concedere la cittadinanza ai "liberti" gli schiavi resi liberi, guadagnandosi così le simpatie della plebe tanto da essere definito come "Re della plebe".

<sup>3</sup> Servio Tullio ordinò che tutti i cittadini dessero i nomi, valutassero i propri beni, con l'aggiunta del giuramento legittimo che essi li avessero stimati conformemente alla realtà ed in buona fede. In parole moderne il sesto re di Roma introdusse l'"autodichiarazione dei beni".

Sulle dichiarazioni dei cittadini vi era un controllo severo. Ai messi il re comandò di considerare, per la valutazione del censo, anche gli ornamenti, gli abiti femminili, i mezzi di trasporto che valessero più di 15.000 assi e gli schiavi.

<sup>4</sup> Servio Tullio, ordinando il censo, compì cosa utilissima per il futuro sviluppo dell'ordinamento tributario. In base alle notizie, si poté distribuire, in tempo di pace e in tempo di guerra, i carichi e di benefici spettanti ai cittadini, non più per testa, come si faceva nei primi tempi, ma regolando ed applicando gli uni e gli altri, secondo le rispettive possibilità.

comprendevano il bronzo, il rame, le case, i campi, gli schiavi, etc., i greggi ed il minuto bestiame, essendo considerati come strumenti dell'economia rurale, furono esclusi dal *census*<sup>5</sup>.

Le classi furono 5 ed ognuna di esse era suddivisa in centurie, il cui numero variava da classe a classe. Il nome di centuria si ricollega all'altra faccia della riforma: ogni centuria forniva all'esercito cento uomini.

La prima classe (con reddito superiore a 100.000 assi) era composta da 80 centurie; a questa furono aggiunte 2 centurie di fabbri e 18 centurie di cavalieri, per un totale di 100 centurie.

La seconda classe (con reddito compreso tra 100.000 e 75.000 assi) era composta da 20 centurie.

La terza classe (con reddito compreso tra 75.000 e 50.000 assi) era formata, anch'essa da 20 centurie.

La quarta (con reddito compreso tra 50.000 e 25.000 assi) si componeva di 20 centurie.

La quinta (con reddito compreso tra 25.000 e 11.000 assi) era invece formata da 30 centurie a cui vennero aggregate 2 centurie di suonatori di corno e di tromba.

Con l'istituzione di questo sistema si creò quello che noi oggi chiamiamo perequazione tra i vari contribuenti: onere tributario minore per i poveri e maggiore per i ricchi.

Il re, infatti, attuò anche un principio di più equa ripartizione del carico fiscale, stabilendo che fossero tassati in misura maggiore i più ricchi e concedendo larghe esenzioni a favore delle classi più povere.

Fino ad allora la struttura politica e sociale vedeva la suddivisione di Roma in trenta Curie ossia in trenta sezioni cittadine che si dividevano in altrettante zone abitative. Quello che Servio aveva percepito o che gli era stato indotto dal suo predecessore è che Roma attirava in continuazione nuove popolazioni che continuavano a rinfoltire le schiere urbane ma che non potevano prender parte alla vita politica in quanto non considerati cittadini romani, almeno dal punto decisionale. L'unica possibilità era quella di affidarsi alla "protezione" delle famiglie primordiali già considerate patrizie.

La popolazione urbana di Roma fu divisa, quindi, in base alla provenienza territoriale o se vogliamo in base alla residenza, tralasciando così ogni tipo di pregiudizio dovuto a criteri di provenienza. In tal modo molti immigrati, mercanti, agricoltori etruschi o di altra provenienza divennero cittadini romani, fedeli a Roma prima che alla famiglia o al gruppo etnico.

Con la ripartizione territoriale della città, vi era anche la ripartizione dei carichi militari. Ogni qual volta si doveva procedere al reclutamento di milizie, la popolazione veniva divisa in 93 centurie e da ognuna di essa si prelevava un determinato numero di

<sup>5</sup> Quando il Senato tradusse in legge il volere di Servio Tullio di istituire il censo, si sarebbero fatte grandi feste. "Il popolo pigliando per mano i senatori che uscivano dal Senato diede ad essi l'appellativo di padri della plebe. A nulla valevano le modeste espressioni di questi, che assicuravano di non aver fatto altro che il proprio dovere di supremi amministratori delle cose dello Stato e di avere, con tale legge, riconosciute le giuste e reclamate rivendicazioni del popolo" (Livio). Insomma, possiamo parlare di "principio di legalità" come «consenso» all'imposta (*no taxation without representation*) che esso trova, oggi, i suoi postulati nella disciplina del prelievo fiscale. È facile notare come la «questione fiscale», da questo punto di vista, sia stata da sempre legata a quella della democrazia. Lo dimostra il principio *no taxation without representation*, in nome del quale si accese la scintilla della rivoluzione americana. Oggetto del contendere, in connessione con interessi commerciali sempre più divergenti, erano le tasse che la madrepatria pretendeva di imporre ai propri cittadini delle colonie senza che essi potessero dare il loro consenso, dal momento che non eleggevano propri rappresentanti a Westminster. Ma anche la rivoluzione francese è attraversata dalla questione del consenso all'imposta. Sebbene la fiscalità rivoluzionaria nei giorni caldi del processo rivoluzionario si fosse poi dimostrata scarsamente popolare. Nel periodo di Servio Tullio possiamo dire di trovarci in una democrazia capovolta.

uomini. Così il vettovagliamento veniva diviso in tribù. Da ciò i più ricchi, essendo in numero minore, ma divisi in più centurie, fornivano il maggiore numero di uomini e sopportavano il maggior carico tributario.

Coloro che si trovavano nelle ultime classi del censo godevano della esenzione totale sia del carico militare, che tributario.

Chi partecipava alle guerre pur sopportando gli oneri, traeva beneficio dalla spartizione del bottino.

Servio Tullio giustificò così l'onere del carico militare con la spartizione del bottino. In questo modo i militari non percepivano compensi ma partecipavano alla spartizione.

Servio Tullio esonerò dai tributi e, contemporaneamente, dalla milizia i cittadini il cui censo era inferiore a dodicimila e cinquecento assi e li collocò nell'ultima centuria.

I poverissimi della plebe romana, che non risultavano al censo per più di 1500 assi, furono chiamati proletari; quelli che non erano censiti per niente, o per pochissimo denaro, furono chiamati capitecensi (capite censi, iscritti, cioè, per la sola persona, nulla possedendo).

Il minimo ammontare del censo dei capitecensi fu di 375 assi. Né i proletari, né i capitecensi erano arruolati come soldati se non in caso di massimo bisogno.

Morto Servio Tullio e succedutogli Tarquinio il Superbo, si ritornò al vecchio sistema di contribuzione, per testa e senza distinzione.

Con la rivoluzione serviana, si dice che sarebbe sorto il primo tributo vero e proprio, applicato dai romani, il *tributum ex censu* appunto, che avrebbe avuto i caratteri di un tributo diretto, reale e proporzionale alla ricchezza posseduta.

L'ordinamento tributario romano si basava su due grandi categorie di imposte: il *Tributum* e il *Vectigal*. La prima colpiva i cittadini sulla base del *patrimonium* che risultava dal *census* (il *census* era un indicatore del patrimonio, composto si ripete da reddito agrario, da fabbricato, ed alcuni elementi accessori, quali pertinenze dell'immobile, schiavi, animali, attrezzi da lavoro, etc.), mentre la seconda raggruppava tutte le rimanenti entrate dello Stato, comprese quelle demaniali.

Il *Tributum*, come abbiamo visto, fu introdotto da Servio Tullio che nel suo quadro rivoluzionario di gestione dello Stato, fu poi trasformato in imposizione ordinaria avvenuta progressivamente prima del 167 a.C., anno della vittoria di Roma sulla Macedonia: il prelievo assunse i caratteri innegabili di un'imposta diretta in senso moderno, avente cioè il presupposto nell'esistenza stessa della persona, del patrimonio o del reddito.

In un primo periodo i soggetti obbligati al *tributum* erano le colonie romane, le *civitates sine suffragio* e i *municipia*. Gli abitanti della città di Roma, i Latini che possedevano immobili in Roma e gli alleati che fornivano contributi volontari non erano soggetti al *tributum*.

La distinzione di natura territoriale, dove i *cives* erano privilegiati rispetto agli abitanti delle provincie conquistate, assunse una valenza particolare nello sviluppo dell'ordinamento amministrativo romano. Infatti, nel periodo della repubblica le provincie furono divise in *stipendiariae* e *tributariae*, comprendendo nella prima categoria quelle assoggettate allo *stipendium*, vale a dire un'imposta costante per ogni anno e, nella seconda categoria quelle che pagavano la decima, ovvero un'imposta pari al dieci per cento del valore dei prodotti del suolo. Quando poi fu abolita la riscossione della decima, la contribuzione fondiaria fu detta indifferentemente tributo o stipendio e venne a cadere, di conseguenza, la distinzione delle terre in stipendiarie e tributarie. Da quel momento ogni forma di contributo in denaro, nonché l'imposta pagata in natura dai proprietari delle

miniere, venne ricompresa nella categoria del tributum; viceversa si disse “annona” la contribuzione effettuata in natura dagli altri proprietari. Il tributo e l’annona venivano compresi anche nella generica espressione di *indictio*.

Nel 184 a.C. Catone il Censore decuplicò la stima degli oggetti di lusso e degli schiavi aventi un valore superiore a diecimila assi, fissando tuttavia il tributum al tre per mille, mentre i patrimoni inferiori ai quindicimila assi furono esentati dal pagamento: coloro che si trovavano al di sotto di tale soglia si definivano *capite censi*, cioè censiti solo per la persona, mentre coloro che avevano patrimoni superiori erano considerati *locupletes*, cioè ricchi.

Il tributum anche se non fu abolito, di fatto non fu più richiesto a seguito della vittoria sulla Macedonia che fece affluire presso le casse dello Stato una mole di ricchezza grazie alla conquista di alcune provincie orientali. Successivamente, nell’epoca imperiale, il tributum si ritenne abolito in attuazioni di cambiamenti, in quanto questa contribuzione non risultò più adeguata nel periodo imperiale.

La trasformazione del regime repubblicano in regime imperiale determinò anche una generale evoluzione di tutte le strutture burocratiche, ed in modo particolare del sistema tributario. La ristrutturazione del comparto delle entrate era resa necessaria dalla forte espansione della spesa pubblica, che fu posta in risalto fin dal principato di Augusto, al quale si attribuisce la paternità di importanti innovazioni nel campo tributario.

La politica innovatrice promossa da Augusto, infatti, introdusse alcuni tributi: la *capitatio terrena*, la *capitatio humana* e la *lustralis collatio*.

La prima era un’imposta fondiaria che aveva come base il catasto e colpiva i terreni indipendentemente dal fatto che il proprietario fosse o meno cittadino romano. L’imperatore Augusto fece una opera colossale (ci impiegò circa trent’anni): la compilazione materiale del catasto e la redazione dei relativi regolamenti censuari. Per far sì che tutti i cittadini fossero a conoscenza dell’estensione e delle risorse dell’impero, Augusto fece dipingere sotto il portico di Ottavia, una mappa dei territori conquistati. Ogni governatore aveva a disposizione la descrizione della regione da lui amministrata al fine di applicare in modo facile e rapido i tributi che via via venivano introdotti. Nello stesso periodo Augusto fece compilare per tutto l’impero il registro delle persone, oggi anagrafe, con l’indicazione dei beni mobili e immobili, del bestiame, degli schiavi e dei coloni da ciascuno posseduti. Sulla base delle indicazioni fornite dal catasto fu pertanto possibile stabilire l’intera proprietà fondiaria dell’impero. Il catasto, quindi, serviva a determinare la base imponibile della *capitatio terrena*. Soggetto obbligato al pagamento del tributo era colui il quale avesse il semplice possesso del terreno.

Anche la *capitatio humana* gravava sui proprietari terrieri solo che non era calcolata sul reddito teorico prodotto dal possesso del terreno ma, in base alla quantità dei servi rustici e dei coloni da essi impiegati: questi uomini, per le istituzioni dell’epoca, erano considerati cose immobili per destinazione.

Un altro tributo che ebbe poco successo fu il *lustralis collatio* che colpiva i profitti dei mestieri e del commercio. L’importo era dato dalla cinquantesima parte dei guadagni realizzati nel quinquennio dal contribuente ed era dovuta da commercianti, artigiani, facchini e lavoratori in genere, insomma da tutti coloro i quali esercitassero un mestiere o una professione nell’ambito del commercio.

E passiamo alle cosiddette imposte indirette: il *vectigal*.

Con il termine *vectigalia* si indicavano tutte le entrate dello stato provenienti dal demanio: canoni pagati dai gestori di foreste, miniere, saline. Spesso, però, si facevano

rientrare, nella più ampia accezione del termine, tutte le entrate dello Stato comprese quelle che derivavano dal *tributum*.

Ad ogni buon conto, nel panorama del *vectigal*, rientravano alcuni tributi la cui contribuzione era fondamentale per le casse dello Stato. Tra questi tributi, ne annoveriamo qualcuno: *portorium*, *centesima rerum venalium*, *quinta et vigesima venalium mancipiorum* e *vigesima manumissionum*.

Il termine *portorium*, nella sua accezione più antica, sta ad indicare quel diritto percepito soprattutto nei porti, all'arrivo delle merci trasportate via mare. Il tributo colpiva il transito di merce, sia che esso avvenisse attraverso i confini marittimi che sulle vie di comunicazione terrestri. I *portoria*, o dazi doganali, funzionavano più o meno come oggi ed il loro obiettivo era colpire i prodotti di largo consumo e di speculazione commerciale, con esenzioni a favore dei prodotti destinati all'agricoltura, ai privati ed al soddisfacimento dei bisogni della propria famiglia.

L'introduzione di questo tributo non fu per scopo protezionistico, ma semplicemente per incrementare il gettito fiscale. A tal uopo, per consentire un maggior incremento, vi furono numerose separazioni fra varie provincie e la creazione di numerose barriere doganali con ingombranti posti di blocco sulle vie, sui ponti e sui canali per la riscossione dei diritti di pedaggio.

La *centesima rerum venalium* era un'imposta che colpiva tutti i prodotti venduti al mercato nella misura dell'un per cento del valore. L'imposta, introdotta da Augusto dopo la guerra civile, dopo varie vicissitudine (riduzione di mezzo punto percentuale, abolizione ad opera di Caligola nel 38), entrò definitivamente nel sistema tributario e rimase in vigore fino alla caduta dell'impero.

Un'analoga imposta era la *quinta et vigesima venalium mancipiorum* la quale aveva come base imponibile lo schiavo anziché la merce. In un primo momento l'imposta gravava sul compratore, successivamente la si fece gravare sul venditore.

Un'altra imposta che aveva come base imponibile gli schiavi, era la *vigesima manumissionum*: considerata come riserva annua per le esigenze straordinarie.

Facendo un confronto tra la monarchia serviana e la repubblica augustiniana, abbiamo avuto modo di verificare le analogie nelle riforme tributarie. Entrambi hanno cercato di introdurre un sistema tributario capace di tener conto delle classi meno abbienti e nello stesso tempo di incentivare chi partecipasse alle guerre.

Da ciò si può affermare che il sistema sociale di un popolo, dipende dal sistema tributario, inteso come attività finanziaria rivolta al prelievo di ricchezza dalle private economie e destinate al soddisfacimento dei bisogni pubblici. Non c'è dubbio nel ritenere la storia come scienza da cui trarre gli insegnamenti necessari per il futuro attraverso lo studio degli avvenimenti del passato.

All'odierno assetto del sistema impositivo ed al concetto stesso di tributo come oggi inteso, si è giunti attraverso un lento cammino, le cui tappe rappresentano momenti fondamentali per l'evoluzione dell'ordinamento statale nel suo complesso. In quasi tutte le legislazioni vigenti, esistono degli istituti finanziari che prendono spunto da istituti analoghi introdotti nell'antichità, trasformati ed adeguati ai mutamenti delle condizioni socio-economiche avvenuti nel corso dei secoli, lasciando immutata l'originaria struttura economico-giuridica: un esempio è la "*Centesima rerum venalium*" che era un'imposta gravante sui consumi nella misura dell'un per cento sul valore dei prodotti venduti al mercato, simile quindi alla nostra IVA.

**Bibliografia essenziale**

- F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*, II, Napoli, 1957, p. 334 s.
- F. De Martino, *Riforme del IV secolo a.C.*, in Bull. Ist. Dir. Rom., 78, 1975, p. 29-70; poi in *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma, 1979, p. 183-224.
- F. Di Renzo, *La Finanza antica*, Milano, 1955.
- Dionigi, II, 2, 5, 7, 20, 23, 35, 36, 41, 50, 52, 62; III, 6, 37; IV, 16.  
*Enciclopedia Treccani*, voce „Servio Tullio“.
- E. Gabba, *Esercito e fiscalità a Roma in età repubblicana*, in Armées et fiscalité dans le monde antique. Act. Coll. Int., Parigi, 1976 (1977), p. 15 s.
- E. Lo Cascio, *Ancora sui censi minimi delle cinque classi «serviane»*, in Athenaeum, 66, 1988, p. 273-302.
- Livio, I, 46; IV, 38; VII, 16; VII 22, 6-9; VII 17, 6; VIII, 12, 12-17; XXIV, 47; XXIX, 37; XXXIX, 44.
- S. Mazzarino, *Dalla monarchici allo stato repubblicano*, Ricerche di storia romana arcaica, Milano, 1992, p. 196.
- L. Pedroni, *Censo, Moneta e «rivoluzione della plebe»*, in Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 107, N°1, 1995. pp. 197-223.
- L. Pedroni, *Ricerche sulla prima monetazione di Roma*, Napoli, 1993.
- Plinio, *H. N.*, XVIII, 4; XXXI, 89.
- Cic. *De Repub.*, II, 14.